

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2014, n. 38-639

Legge 8/02/2001 n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella all'utilizzo diretto dell'importo di euro 45.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato denominato Palazzo Rota ubicato in Via Zumaglini n. 3 a Benna (BI) (PI n. 9268).

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con nota del 3/07/2014, Prot. n. 7994 l'ATC di Biella trasmetteva agli uffici regionali copia della delibera n. 39 del 27/06/2014 del Consiglio di Amministrazione (CdA), del parere favorevole espresso dalla Struttura Tecnica Decentrata (STD) in data 17/06/2014, ed il QTE n. 1 relativamente ad un intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà comunale denominato Palazzo Rota ubicato in via Zumaglini n. 3 a Benna (BI);

il finanziamento dell'intervento sopra descritto, come meglio dettagliato nel parere favorevole della STD del 17/06/2014 già citato, per un importo complessivo pari a euro 45.000,00 è previsto a valere sulle risorse trattenute e accantonate in Gestione Speciale depositate presso l'ATC, come precisato dall'ATC di Biella con nota prot. n. 11078 in data 10/09/2014;

considerato che l'art. 25, comma 3, lettera b) della L. 513/77 prevede che le somme derivanti dai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siano destinate, tra l'altro, all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che la Regione, con Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto tra l'altro che occorre fare riferimento all'iter amministrativo vigente per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che con D.D. n. 453 del 1/08/2014 è stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale per la realizzazione del progetto denominato "Testo unico in materia di politiche abitative";

posto che ai sensi della suddetta D.D. il suddetto gruppo di lavoro ha il compito di procedere alla stesura di un disegno di legge regionale, da sottoporre all'esame ed eventuale approvazione della

Giunta regionale, a disciplina dell'edilizia sociale, costituente il primo e innovativo testo unico in materia;

rilevato che all'interno di tale disciplina potrà trovare collocazione anche l'aspetto relativo alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore, aspetti disciplinati oggi dall'art. 19, comma 5, L.R. 3/2010;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'iter amministrativo vigente la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

rilevato pertanto che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC di Biella n. 39 del 27/06/2014, trasmessa con nota Prot. n. 7994 del 03/07/2014 contiene la proposta di utilizzo dell'importo di euro 45.000,00 per l'intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà comunale denominato Palazzo Rota ubicato in via Zumaglini n. 3 a Benna (BI).

Con nota Prot. n. 20928/DB0803 del 1/08/2014 il Settore Programmazione ed Attuazione degli Interventi di Edilizia Sociale trasmetteva un parere tecnico precisando che la documentazione tecnica prodotta dall'ATC di Biella in ordine all'intervento in questione era coerente con quanto previsto dal vigente Regolamento n. 4/R/2013 di edilizia sociale sovvenzionata, richiamando espressamente l'art. 3, comma 2 del sopra indicato Regolamento;

con nota Prot. n. 25681/DB0803 in data 2/10/2014 il Settore Programmazione ed Attuazione degli Interventi di Edilizia Sociale comunicava il numero di P.I. attribuibile all'intervento (9268) richiesto dagli uffici del Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia Sociale;

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Biella con nota del 3/07/2014, confermata dall'ATC medesima con nota Prot. n. 11078 del 10/09/2014, attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

considerato che la competente Struttura Tecnica decentrata istituita presso l'ATC ha espresso, in data 17/06/2014, il parere favorevole relativo all'approvazione del progetto esecutivo e del QTE 1 di progetto inerente i suddetti interventi di manutenzione straordinaria relativi tra l'altro ad opere di risanamento interne alle parti comuni (vano scala) per l'importo di euro 45.000,00;

sussistendo tutti i presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzativo, di competenza regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001, risulta necessario procedere all'adozione del presente atto, anche ai fini della conclusione del relativo procedimento amministrativo;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

visto il parere favorevole della STD espresso in data 17/06/2014 ;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale , con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella, richiamando l'art. 3, comma 2, del Regolamento n. 4/R del 21/02/2013 inerente alle responsabilità tecnico-amministrative della stazione appaltante, all'utilizzo diretto dell'importo di euro 45.000,00 a valere sulle disponibilità accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l'ATC, per interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà comunale denominato Palazzo Rota ubicato in via Zumaglini n. 3 a Benna (BI) – (PI9268).

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)